

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 3 aprile 2018

Prot. n. 1452/ARA OR/ml

Oggetto: progettazione in materia di lavori pubblici

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati LORO SEDI e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni regionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati LORO SEDI e-mail

Agli iscritti nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati LORO SEDI e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Pervengono ripetutamente richieste di chiarimento, da parte di Collegi territoriali ovvero di singoli iscritti nell'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, relativamente alla progettazione in materia di lavori pubblici.

Si deve al riguardo evidenziare che l'argomento è puntualmente definito dall'art. 24 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 *cd "Codice dei contratti pubblici"*, così come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 19.4.2017 n. 56; in particolare il comma 1 dell'art. 24 recita:

- 1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonchè alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
 - a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 - b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende, sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;



- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) dai soggetti di cui all'articolo 46."

dove le lettere a), b) e c) fanno riferimento alla **progettazione interna alle PP.AA.** cioè alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di collaudo, di coordinamento della sicurezza e di direzione lavori svolte da dipendenti della PP.AA.

A questo riguardo il comma 3, prima parte, dell'art. 24 così precisa:

"3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione....."

con le ovvie limitazioni per i soli dipendenti con contratto di lavoro part-time (che possono liberamente esercitare la libera professione e dunque potenzialmente trovarsi in condizioni di conflitto di interessi).

Il successivo comma 4 prevede che i dipendenti della PP.AA., di cui al precedente comma 3, che redigono progetti per conto delle Amministrazioni di appartenenza, siano tenuti indenni dai costi dell'assicurazione obbligatoria stabilendo che:

"4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi."

Il successivo comma 5, prima parte, provvede alla tutela della professionalità dei soggetti ordinistici prevedendo che:

"5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E', inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche......"

e così pure il successivo comma 6:

"6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l'invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente."

Il combinato disposto dell'art. 24 del "Codice dei contratti pubblici" e delle disposizioni ivi richiamate, per l'effetto, determina l'illiceità dell'affidamento da parte della PP.AA. di incarichi di progettazione, di collaudo, di coordinamento della sicurezza e di direzione lavori a propri dipendenti od a soggetti privi di abilitazione professionale ed iscrizione ordinistica.

I Presidenti dei Collegi in indirizzo sono invitati a dare la massima divulgazione della presente Circolare ai propri iscritti -anche nel corso delle Assemblee annuali di bilancio- nonchè a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni del "Codice dei contratti pubblici", segnalando all'Autorità giudiziaria tutti i casi di presunta illegittimità dei quali si venga a conoscenza.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)